



Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia
Via Liguria 24 – Francavilla di Sicilia (Me)
Telefono 0942 388027 - 0942 462560
c.f.96005620834 – c.u.UFAL7M
www.icfrancavilla.edu.it
meic835003@istruzione.it – meic835003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.187

Francavilla di Sicilia 07/02/2022

Al personale docente
Al personale ATA
Ai Genitori delle alunne e degli alunni
Alla DSGA
Al Sito Web

OGGETTO: Nuova gestione dei casi di positività all'infezione da SarS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo - D.L. n.5 del 04.02.2022

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola e dei sigg.ri genitori che è entrato in vigore il D.L. n. 5 del 04.02.2022, pubblicato sul sito in data 06/02/2022, contenente, all'art 6, le nuove misure per la gestione dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico.

Di seguito si descrivono le modalità operative distinte secondo il diverso grado di istruzione:

Scuola dell'infanzia

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per un durata di cinque giorni e inoltre:

- Agli alunni della sezione, gruppo classe che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti da meno di 120 gg. o

dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, si applica il regime sanitario di auto sorveglianza di cui all'art. 1 , comma 7 bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.

- Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza (ovvero coloro che non siano vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da più di centoventi giorni o che siano guariti da più di centoventi giorni) si applica la quarantena della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-Cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore ai sei anni.
- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Viene considerato quinto caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

SCUOLA PRIMARIA

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica prosegue in presenza per tutti con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-COV-2. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività accertata tra gli alunni presenti in classe:

- Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120gg o di aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. Per coloro che posseggono idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al Covid-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri alunni (ovvero per coloro che non siano vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che lo abbiano completato da più di 120 giorni e che siano guariti da più di 120 giorni) si applicano la DDI e quarantena della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS Cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 gg i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 se di età superiore ai 6 anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Viene considerato quinto caso di positività il caso che si verifichi entro 5 gg. dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Con un singolo caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- Per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 gg o di aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. Per coloro che posseggono idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al Covid-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- Per gli altri alunni (ovvero per coloro che non siano vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che lo abbiano completato da più di 120 giorni e che siano guariti da più di 120 giorni) si applicano la DDI e quarantena della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS Cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 gg i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Viene considerato secondo caso di positività, il caso che si verifichi entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Si invita tutta la comunità scolastica ad un'attenta lettura del D.L. n. 5 del 04/02/2022.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice

(documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse)